

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 282-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica nella seduta del 28 novembre 1972*

*modificato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 9 maggio 1973 (V. Stampato n. 1273)*

**d'iniziativa dei senatori ALESSANDRINI e SAMMARTINO**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 maggio 1973*

Modifiche e integrazioni della legge 18 aprile 1962, n. 168, concernente la costruzione e ricostruzione di edifici di culto

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Sono prorogate fino all'esercizio finanziario 1982 compreso le norme di cui al capo II della legge 18 aprile 1962, n. 168, concernenti la concessione di contributi trentacinquennali sulla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e per il completamento di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del parroco previsti dall'articolo 4 di detta legge.

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Sono prorogate fino all'esercizio finanziario 1978 compreso le norme di cui al capo II della legge 18 aprile 1962, n. 168, concernenti la concessione di contributi trentacinquennali sulla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e per il completamento di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del parroco previsti dall'articolo 4 di detta legge.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 2.

L'espressione « abitazione del parroco » contenuta negli articoli 1 e 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, e nell'articolo 1 della presente legge deve essere intesa come abitazione del clero parrocchiale purchè nell'ambito del complesso parrocchiale.

Art. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere agli ordinari diocesani i contributi trentacinquennali di cui all'articolo 1 della presente legge anche per il completamento di chiese parrocchiali, nonchè di locali da adibire ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abitazione del clero parrocchiale costruiti al rustico fino al 31 dicembre 1970 limitatamente alle opere che hanno beneficiato dell'intervento statale di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 168.

Art. 4.

L'intervento del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 168, e della presente legge è ammesso anche nel caso in cui l'ordinario diocesano attesti l'esistenza di locali non idonei all'esercizio del culto.

Art. 5.

Il limite di impegno relativo alla spesa in annualità per la concessione dei contributi trentacinquennali di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, sarà determinato con la legge di bilancio del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari dal 1973 al 1982 compreso, per il primo dei quali viene iscritta nello stato di previsione di spesa di detto Ministero la somma di lire 500 milioni.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

*Identico.*

Art. 3.

*Identico.*

Art. 4.

L'intervento del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 168, e della presente legge è ammesso anche nel caso in cui l'ordinario diocesano attesti l'esistenza di locali non idonei all'esercizio del culto. Tale attestazione deve essere accompagnata da una relazione tecnica dell'ufficio del genio civile.

Art. 5.

Il limite di impegno relativo alla spesa in annualità per la concessione dei contributi trentacinquennali di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, è determinato nella misura di lire cinquecento milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1978 compreso, che saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli stessi anni.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto nel capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973, riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*Identico.*

*Identico.*